

Civile Ord. Sez. 1 Num. 12561 Anno 2019

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data pubblicazione: 10/05/2019

sul ricorso 15006/2016 proposto da:

Montalbano Giuseppe, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Oddo Giuseppe, Di Giorgi Salvatore, giusta procura in calce al ricorso e procura speciale per Notaio dott.ssa Caterina Brucia di Alcamo - Rep.n. 1315 del 18.2.2019;

-ricorrente -

contro

Ord.
566
2019

f

Società G.M. Inerti S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucullo n.3, presso lo studio dell'avvocato Adragna Nicola, rappresentata e difesa dall'avvocato Colbertaldo Anna Fiorella, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Fallimento della G.M. Inerti S.r.l.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 487/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2019 dal cons. AMATORE ROBERTO.

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo - decidendo sul reclamo ex art. 18 legge fall. presentato da Montalbano Giuseppe avverso la sentenza di fallimento della società "G.M. INERTI SRL", in amministrazione giudiziaria (sentenza emessa in data 21 marzo 2014 dal Tribunale di Trapani) - ha confermato la declaratoria di fallimento, rigettando, pertanto, il reclamo presentato dall'amministratore della società sottoposta a misura di prevenzione reale.

La corte del merito ha ritenuto che era stato dimostrato dall'amministrazione giudiziaria istante lo stato di decozione della fallita sia attraverso l'allegazione dei bilanci depositati (da cui traspariva l'esistenza di una ingente debitoria), sia per le stesse ammissioni dell'appellante (che, comunque, aveva riconosciuto l'esistenza di una debitoria nei confronti dei fornitori per euro 499.244,81) sia infine per l'inesigibilità dei crediti iscritti in bilancio e per il rilevante debito nei confronti della Banca Unicredit per euro 120.000. Il giudice del reclamo ha, altresì, evidenziato che l'esistenza di un



patrimonio superiore alla debitoria complessiva non esclude l'insolvenza che si concretizza in uno stato di impotenza economico-patrimoniale idoneo a privare il debitore della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.

2. La sentenza, pubblicata il 16.3.2016, è stata impugnata da Montalbano Giuseppe con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società "G.M. INERTI SRL", in amministrazione giudiziaria, ha resistito con controricorso.

Il Fallimento della G.M. Inerti S.r.l. intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall., si duole dell'erronea valutazione giudiziale in ordine al presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, e cioè la dimostrazione da parte dell'istante dello stato di insolvenza della società fallita. Più in particolare, denuncia la parte ricorrente l'omesso esame dei dati contabili offerti al giudice di appello per la ricostruzione della situazione patrimoniale della fallita e la mancata valutazione, al fine di riscontrare lo stato di decozione, dell'attivo patrimoniale, stimabile in euro 483.573,10. Osserva sempre la parte ricorrente che la situazione di impotenza patrimoniale e finanziaria deve strutturarsi, per portare all'accertamento dell'insolvenza, come condizione permanente e non già meramente transitoria dell'impresa e che, nel caso di specie, lo sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale avrebbe potuto essere sempre superato con una futura favorevole congiuntura economica ovvero con eventuali ricapitalizzazioni. La Corte territoriale non avrebbe considerato – sempre secondo le doglianze del ricorrente – la peculiarità della vicenda processuale oggi di nuovo in esame, e cioè che la dichiarazione di fallimento aveva preso avvio da una iniziativa del solo amministratore giudiziario della società debitrice, senza che i creditori avessero mai intrapreso azioni a tutela dei loro crediti, tanto ciò è vero che erano state sporadiche anche le istanze di insinuazione al passivo fallimentare. Si denuncia, inoltre, la mancata valutazione dell'ordinanza



emessa dal Tribunale del riesame di Palermo, in ordine all'impugnato provvedimento cautelare personale emesso nei confronti del Montalbano per reati fallimentari (ordinanza che aveva annullato il provvedimento cautelare restrittivo adottato nei confronti dell'odierno ricorrente), nonché il mancato scrutinio da parte del giudice di appello della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale del riesame e della consulenza tecnica di parte a firma del Rag. Milazzo.

2. Con un secondo motivo si articola sempre vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 115, 116, codice di rito e 24 Cost. e vizio di omesso esame di fatti decisivi e di prove decisive. Si osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello a verificare lo stato di insolvenza della società debitrice posto che la consulenza tecnica di parte sopra indicata aveva fornito indicazioni utili in tal senso per la decisione, indicazioni, peraltro, coincidenti con quelle fornite dalla consulenza d'ufficio disposta nel giudizio del riesame cautelare, che aveva portato alla revoca della misura cautelare personale disposta a carico del Montalbano.

3. Con un terzo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 132, comma secondo, n. 4, e 118, primo comma, cod. proc. civ. e vizio di motivazione anche in relazione alla mancata ammissione della richiesta c.t.u.. Osserva la parte ricorrente che, qualora avesse ammesso una consulenza tecnica, il giudice di appello avrebbe verificato l'assenza di squilibri economico-finanziari della società debitrice, atteso che il giudizio di non esigibilità dei crediti della fallita si era fondato su una errata valutazione dei ricavi generati da plusvalenze da vendita di beni alla società Unique Diamond LLC, crediti quest'ultimi non ancora incassati ma esigibili. Non avrebbe neanche valutato il giudice dell'appello - aggiunge ancora la parte ricorrente - la circostanza, pur rilevante, secondo la quale, nella debitoria indicata in bilancio, erano compresi rilevanti crediti dei soci nei confronti della società che ben avrebbero potuto essere imputati a riserva, in conto futuro aumento di



capitale, così riducendo la complessiva esposizione debitoria della società fallita.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Già il primo motivo di censura non supera la soglia dell'ammissibilità.

In primo luogo va osservato che, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, si introduce, in buona sostanza, un vizio di motivazione che nasconde una richiesta alla Corte di legittimità di rivalutazione del giudizio di merito, in ordine alla sussistenza o meno del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza.

Sul punto non può essere dimenticato che, secondo il costante insegnamento impartito da questa Corte di legittimità, il significato oggettivo dell'insolvenza - che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall. - deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie, secondo un criterio di normalità, all'esercizio di attività economiche e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27/03/2014). Orbene, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (v. anche : Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 30209 del 15/12/2017 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3371 del 28/07/1977).

Ciò posto, osserva il Collegio come, nella specie, la motivazione spesa dalla corte territoriale, per lo scrutinio del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza non possa ritenersi né insufficiente né giuridicamente errata. Ed invero, la corte di merito ha valorizzato, nel suo ordito motivazionale, le risultanze dei bilanci depositati (da cui traspariva l'esistenza di una ingente

debitoria), le stesse ammissioni della parte appellante (che, comunque, aveva riconosciuto l'esistenza di una debitoria nei confronti dei fornitori per euro 499.244,81) ed, infine, l'inesigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed un ulteriore rilevante debito nei confronti della Banca Unicredit per euro 120.000 (circostanze quest'ultime neanche contestate dalla parte oggi ricorrente).

Ne consegue che proseguire oltre nelle valutazioni offerte dalla parte ricorrente significherebbe scivolare sul terreno dello scrutinio degli elementi di prova che è inibito al giudice di legittimità per essere rimesso, invece, al giudizio insindacabile dei giudici del merito.

I profili di doglianza sin qui esaminati vanno, dunque, dichiarati inammissibili.

Né è possibile rintracciare la denunziata violazione di legge, ed anzi la censura mossa dal ricorrente è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 *bis*, n.1, cod. proc. civ., ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza espressa da questa Corte sul punto qui in esame.

Osserva la Corte che - in disparte la valutazione (condivisibile, peraltro) operata dal giudice di merito in ordine all'esistenza di un effettivo sbilanciamento tra la parte attiva e quella passiva della situazione economico-patrimoniale dell'impresa (su cui:cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26217 del 2005), va ricordato che questa Corte ha da lungo tempo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 1980, nn. 1118 del 1978 e 3371 del 1977, *cit. supra*) stabilito il principio di diritto secondo cui lo stato di insolvenza del debitore non richiede la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.

Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza - che, come detto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta - è stato svolto, comunque, nel rispetto dei principi

raffinati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, avendo la Corte territoriale riscontrato un sostanziale squilibrio economico-finanziario della società debitrice (attraverso quegli indici sintomatici fattuali sopra ricordati) che non consentiva più un ordinato adempimento delle obbligazioni contratte, senza che rilevi l'esistenza di un patrimonio netto superiore alla debitoria complessiva.

Né la parte ricorrente ha, nel motivo di ricorso, illustrato argomenti per superare il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.

4.2 Il secondo motivo di doglianza è inammissibile per come formulato.

Si denuncia l'omesso esame da parte del giudice di appello delle produzioni documentali (consulenze tecniche) allegate nel corso del giudizio e la cui corretta lettura avrebbe portato - secondo la prospettiva difensiva - ad un esito decisorio diverso da quello qui contestato.

Sul punto giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018).

Ciò posto, osserva subito la Corte come l'integrale (o quasi) allegazione del contenuto delle predette consulenze, senza la specificazione (se non genericamente formulata) degli elementi - il cui omesso esame avrebbe comportato un vizio logico di valutazione della prova ovvero un'inesatta applicazione degli indici normativi di cui si assume la violazione - integra una richiesta irricevibile nel giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, comporterebbe una ricerca da parte del giudice di legittimità degli elementi di valutazione di cui si assume l'omessa valutazione all'interno degli atti processuali e che, per altro verso, richiederebbe una rilettura degli atti

istruttori del giudizio di merito, attività che, notoriamente, è inibita alla Corte di Cassazione.

4.2 Anche il terzo motivo è inammissibile.

In termini generali, occorre ricordare che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16703 del 25/06/2018. Detto altrimenti, — —

in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Ciò posto, osserva la Corte come, nel caso di specie, la parte ricorrente si dolga, in realtà, della mancata considerazione da parte del giudice dell'appello di singoli elementi istruttori estraibili dalle sopra menzionate consulente tecniche per la rivalutazione del contestato squilibrio patrimoniale e finanziario della società fallita, con particolare riferimento alla valutazione della esigibilità dei crediti vantati dalla fallita e della "convertibilità" dei crediti dei soci in futuro capitale di rischio, così prospettando, all'evidenza, censure che, alla luce dei principi sopra riaffermati, sono inammissibili nel giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.200, oltre euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 28.2.2018